


Il Bilancio d'Esercizio

Definizioni, funzioni e finalità

di Piero Mella



Bilancio

Inizia in questo numero una serie di articoli aventi per oggetto il bilancio d'esercizio.

In questa prima parte si discute sulle funzioni e sulle finalità del bilancio. Questo documento inteso in senso aziendale, non in quello meramente contabile, ha funzioni di rappresentazione e finalità di apprezzamento.

1. Teoria: il bilancio in senso tecnico

Nell'ambito della teoria dei processi contabili di rilevazione, il termine «bilancio» designa il conto riepilogativo che espone, ordinatamente, i valori di sintesi — i saldi, cioè — dei conti di un dato *sistema contabile* riferiti al termine di un prefissato periodo.

Per noti teoremi e corollari della Partita Doppia (1), la sintesi dei conti di un sistema contabile in un unico conto adduce all'autobilanciamento di questo; tale conto, proprio in quanto autobilanciante, si denomina, tecnicamente, *bilancio del sistema*.

Caratteristica del bilancio, naturalmente, non è solo il «bilanciamento» della serie di dati che in esso vengono evidenziati, bensì anche l'unitarietà, a fini conoscitivi, dei saldi stessi che in esso vengono riepilogati; unitarietà che si traduce nel significato «unitario», appunto, dell'intero bilancio.

Spesso, ma non necessariamente, uno dei valori accolti nel bilancio ha significato conoscitivo (non «tecnico», però) di «saldo» del bilancio.

Quando ha senso riconoscere un «saldo» nel bilancio del sistema, questo valore, che si pensa discendere dall'accostamento degli altri, e che viene iscritto con autonoma evidenza (pur se accolto insieme con altri in una delle sezioni del bilancio) risulta essere, almeno in prima approssimazione, il risultato conoscitivo immediato offerto dal bilancio.

In termini ancora differenti, si può affermare che, nella maggior parte dei casi, le serie di valori esposte in un bilancio, perché questo documento possa definirsi tale, devono essere tra loro connesse nel significato, sì da non rendere senza senso l'operazione di determinazione di un «saldo».

Il bilancio di un sistema contabile può essere tanto un conto del sistema stesso (il conto di sintesi) quanto un documento autonomo rispetto al sistema; documento che, pure accogliendo i dati che sarebbero esposti nel bilancio del sistema, offre di

essi l'indicazione ritenuta più utile per il conseguimento delle finalità conoscitive.

Si può distinguere, allora, tra:

a) bilancio-conto: se il bilancio rappresenta un conto del sistema;

b) bilancio-documento: se il bilancio è formalizzato in un documento autonomo.

Per il raggiungimento degli obiettivi conoscitivi può essere opportuno effettuare sintesi graduali dei conti di un dato sistema in più conti riepilogativi. Così, se in un sistema fossero attivati 21 conti, denominati c/A, c/B, ..., c/Z, potrebbe essere utile sintetizzare i conti da A a M nel conto c/X (partizione dei conti) ed i restanti conti (altra partizione), compreso c/X, nel preesistente conto c/Z o in un nuovo conto c/Y.

In questa ipotesi, allora, può essere utile considerare quale *bilancio del sistema* non solo il conto di sintesi *ultima* (c/Z o c/Y) ma anche il conto di sintesi *parziale* c/X.

Il *bilancio del sistema* sarebbe formato da una coppia di (o anche da più) conti di sintesi: i conti c/X e c/Y (o c/Z).

Le precedenti osservazioni ci consentono di concludere affermando che, in senso *tecnico*, il *bilancio di un sistema contabile*:

1) può essere composto da uno o più conti appartenenti allo stesso sistema contabile;

2) può essere anche formato da documenti redatti in forme varie, non aventi la struttura dei conti del sistema (non appartenendo, quindi, al sistema stesso) che espongono dati di sintesi del sistema;


3) può essere composto da un unico prospetto (o da un unico conto) autobilanciante o da una pluralità di documenti (o conti), sistematicamente connessi, accoglienti, ciascuno, i saldi di una «partizione» dei conti del sistema; il saldo di tutti i documenti (o conti), meno uno, confluiscono, o sono accolti, in un documento (o conto) finale che potrebbe risultare, in tal modo, autobilanciante; qualche dato di tale ultimo documento potrebbe assumere il significato di «saldo» di quel conto;

4) non necessariamente per la formazione del bilancio di un sistema di conti è necessaria la tenuta di quest'ultimo con il metodo della partita doppia.

2. Il bilancio d'esercizio. Alcune definizioni

Le precedenti nozioni possono essere riferite anche ai processi di rilevazione contabile svolti nelle imprese.

(1) Si veda: C&B n. 4 pag. 67.



Bilancio

Limitaremo, tuttavia, l'attenzione ai soli «bilanci» che espongono, ordinatamente, i risultati dei sistemi di contabilità generale.

Tali bilanci sono denominati «bilanci d'esercizio» o «bilanci di fine periodo».

Del «bilancio d'esercizio» possono essere proposte diverse definizioni a seconda dei caratteri che di questo documento amministrativo si vogliono porre in risalto.

Tra le numerose definizioni «costruite» dalla letteratura economico-aziendale e contabile risultano preminenti le seguenti:

a) *definizione genetica*: il bilancio d'esercizio è il documento amministrativo che accoglie, esponendoli ordinatamente, correlatamente, quindi unitariamente, i valori di sintesi della contabilità generale, cioè i saldi dei conti di mastro. In termini equivalenti, si può definire il *bilancio* quale documento terminale — l'output — del processo di rilevazione di contabilità generale d'esercizio, documento strutturato, nella sua *veste definitiva*, dal soggetto operativo sulla base dei dati forniti dal rilevatore contabile; questa definizione può denominarsi *genetica* in quanto evidenzia l'«origine», la «genesì», le modalità di formazione del bilancio in relazione al processo di contabilità generale;

b) *definizione strutturale*: il bilancio di esercizio è un documento amministrativo complesso, composto da due conti di sintesi: conto del profitto o della perdita (o conto dei profitti e delle perdite) e conto dello stato patrimoniale (o del capitale di funzionamento), oltre che da altri documenti sistematicamente connessi: relazione degli amministratori, dei sindaci, degli organi di revisione (interna ed esterna), documenti di analisi di valori particolari (partecipazioni, «movimentazione» di titoli e di divise, in genere, saldi di rivalutazione, ecc.), documenti di rielaborazione (fund flow statements, prospetto delle variazioni del capitale netto, e così via); questa definizione può denominarsi *strutturale* in quanto pone l'accento sulla «struttura» del documento osservato, sulla sua composizione in termini di documenti elementari;

c) *definizione funzionale*: il bilancio d'esercizio è il documento amministrativo autonomo atto a dar evidenza all'«entità» e alla «composizione» sia del risultato economico sia del correlato capitale di funzionamento, al fine di fornire informazioni, sull'andamento della gestione svolta, ai soggetti interessati, sia interni sia esterni all'impresa. In quanto tale, il bilancio risulta modello e strumento di comunicazione e di informazione. Questa definizione può dirsi *funzionale* in quanto evidenzia la «funzione» e l'«impiego» del bilancio in termini di informazioni che è in grado di fornire.

d) *definizione teleologica*: il bilancio d'esercizio è il documento amministrativo che, rappresentando un modello quali-quantitativo della gestione svolta, consente ai terzi di attuare l'apprezzamen-

to della gestione in esso rappresentata. Tale definizione si può denominare *teleologica* in quanto evidenzia le finalità conoscitive che il bilancio deve soddisfare: finalità di conoscenza a fini di apprezzamento.

3. Segue: una definizione operativa

Sintetizzando le precedenti, è possibile pervenire alla seguente definizione operativa: il bilancio d'esercizio è documento amministrativo autonomo che: a) può essere considerato in senso contabile o in senso aziendale; b) rappresenta, ex post, i risultati della trasformazione economica attuata dall'impresa in conformità con i risultati, ex post, del calcolo economico; c) ha conformazione definitiva nel rispetto di numerosi vincoli di varia specie, endogeni ed esogeni, dell'azienda; d) ha la finalità di consentire l'apprezzamento della gestione svolta anche attraverso il ricorso a complesse analisi denominate analisi di bilancio.

La definizione è «operativa» in quanto indica sia il criterio sostanziale, fondamentale, di formazione (risultati di bilancio tendenti a coincidere con i risultati del calcolo economico), sia i criteri formali di redazione (deve conformarsi a vincoli numerosi), sia, infine, la fondamentale «utilizzazione» (apprezzamento della gestione).

Di questa definizione saranno evidenziati gli aspetti salienti, prendendo in considerazione le quattro precedenti definizioni dalle quali deriva quella operativa.


4. Il bilancio quale output della contabilità generale

La prima definizione di bilancio (definizione genetica) è molto importante in quanto pone in evidenza non tanto il fatto che il bilancio d'esercizio, inteso quale bilancio tecnico (si veda il par. 5), derivi da un sistema contabile quanto, piuttosto, l'esigenza che esso debba essere supportato da un adeguato sistema di contabilità generale, per quanto semplice possa essere.

Poiché il bilancio rappresenta l'output del processo di contabilità generale, esso si struttura normalmente in due conti di sintesi: lo Stato Patrimoniale ed il Conto del Reddito (o dei Profitti e delle Perdite).

Sua funzione principale è, dunque, quella di strumento per comporre a sistema i valori di sintesi continuativamente «raccolti» dalla contabilità generale — nel Mastro e nel Giornale —, sia per determinare quantitativamente il risultato economico d'esercizio ed il correlato capitale di funzionamento sia per dimostrarne la composizione e la struttura.

Il bilancio può, allora, assumere *forma* derivata dalla *teorica contabile* prescelta per la rilevazione continuativa dei valori delle operazioni di gestione.



La «contabilità generale» è il processo di rilevazione preordinato per la raccolta cronologica e sistematica dei valori delle operazioni della gestione — composta in processi — con il fine di conformare il bilancio d'esercizio.

Come ogni altro processo di rilevazione, anche quello di contabilità generale può svilupparsi in termini differenti a seconda degli obiettivi conoscitivi che con esso si vogliono conseguire e, in particolare, in relazione agli obiettivi che presiedono alla formazione del bilancio di esercizio.

Ricordiamo che se si segue la teorica cosiddetta *patrimoniale* tale documento è strutturato per evidenziare, precipuamente, l'entità e la composizione dei valori del patrimonio, inteso quale stock di beni di «proprietà» dell'impresa, e, correlatamente, ma subordinatamente, le mutazioni nette di valori intervenute nei «cespiti patrimoniali».

L'unico conto di bilancio fondamentale risulta essere, di conseguenza, quello che espone proprio lo Stato del patrimonio, vale a dire il conto Stato Patrimoniale. Al conto che evidenzia le perdite ed i profitti conseguenti dalla gestione del patrimonio — vale a dire il conto Perdite e Profitti — è assegnato un ruolo secondario: quello di *dimostrazione* delle «mutazioni» quantitative nette prodottesi per ciascun «bene» patrimoniale.

Se si segue la teorica cosiddetta *reddituale*, si privilegia l'osservazione continuativa dei flussi dei costi e dei ricavi d'esercizio, integrati, a fine periodo, con valori rettificativi di questi: rimanenze, quote di ammortamento, valori imputati. Si dà di conseguenza preminenza (o, quanto meno, pari rilevanza) al conto del risultato economico o conto Profitti e Perdite, nel quale trova composizione l'«esercizio» economico; si riconosce che la nozione di patrimonio dovrebbe essere modificata nella nozione di capitale di funzionamento, rappresentato dal conto del capitale di funzionamento (o conto di Stato Patrimoniale, con terminologia mutuata dalla teorica patrimoniale). Il capitale di funzionamento esprime, oltre che i valori numerari, prevalentemente costi e ricavi che devono essere sospesi dall'«esercizio» per la corretta determinazione del reddito secondo il principio della competenza economica.

Se si segue, infine, la teorica «anglosassone» (denominata, altresì, «finanziaria»), il bilancio evidenzierà precipuamente, da un lato, gli *investimenti* di risorse finanziarie in fattori correnti (costi di esercizio esposti nel conto del reddito) e non correnti («attività» di Stato Patrimoniale) e, dall'altro i *finanziamenti* da cui quelle risorse sono state attinte (ricavi di esercizio esposti nel conto del reddito e «passività» di Stato Patrimoniale).

5. Bilancio «contabile» e bilancio «aziendale»

La seconda definizione (definizione strutturale) assume rilievo in quanto pone in evidenza una fondamentale caratteristica del bilancio d'esercizio:

quella di poter essere strutturato da una molteplicità di documenti aventi differente funzione informativa.

Il bilancio non è più la mera raccolta dei valori di sintesi della contabilità generale ma può essere conformato secondo differenti strutture con il fine della significatività, pure attingendo dal Mastro i dati ritenuti necessari.

Tra contabilità generale e bilancio vi è, allora, un divario: questo diventa documento amministrativo autonomo che può strutturarsi in termini indipendenti dal sistema contabile attivato, purché quest'ultimo sia in grado di raccogliere ed ordinare i valori «di base» sui quali fondare la costruzione del bilancio.

Si amplia, in questo senso, oltre che la visione, anche la composizione stessa del bilancio. Da documento «tecnico», composto dei due soli conti di sintesi — Profitti e Perdite e Stato Patrimoniale — esso si trasforma in un vero e proprio «bilancio aziendale»; ai conti di sintesi si accompagnano anche allegati esplicativi, una relazione sulla gestione, sviluppata dal soggetto preposto all'amministrazione dell'impresa, un rendiconto finanziario ed altri documenti, prospetti e note analitiche in grado di rendere significativamente intelleggibili ed interpretabili i valori di sintesi.

Da ciò discende che quando si impiega il termine «bilancio» è sempre necessario concordare su quale nozione fare riferimento.

Si propone, allora, di adottare la seguente distinzione:

a) bilancio contabile, o tecnico, o «in senso stretto»: è il documento amministrativo che riflette le relazioni più immediatamente percepibili con la contabilità generale d'esercizio.

Si compone solitamente dei due prospetti (impropriamente, «conti») che accolgono i valori di sintesi, i saldi dei conti di mastro, ordinati secondo gli schemi ritenuti più significativi per dare evidenza ai risultati della gestione, senza tenere conto dei vincoli molteplici di diritto positivo, bensì, solamente di quelli economici e tecnici;

b) bilancio aziendale, o completo, o «in senso ampio»: è il documento amministrativo composto, oltre che dal bilancio contabile, rielaborato alla luce di vincoli esogeni, anche da tutti gli altri prospetti in grado di rendere significativi i dati contabili.

Questi ulteriori prospetti ampliano le informazioni desumibili dai semplici documenti di sintesi (profitti e perdite e stato patrimoniale); possono, nel complesso, essere denominati col termine di «corredo al bilancio contabile».

6. I documenti a «corredo» del bilancio tecnico e sezioni del bilancio

I più rilevanti documenti a «corredo» del bilancio in senso stretto possono essere così raggruppati:

B

Bilancio

1) *gli allegati esplicativi*: sono costituiti dalle note al bilancio e dalle relazioni al bilancio; tipicamente la relazione dell'organo di amministrazione formale e quella dell'organo di direzione (quest'ultima, eventuale, potrebbe essere costituita dalle relazioni dei responsabili degli organi massimi di direzione: i direttori generali delle varie funzioni aziendali). La relazione dell'organo di amministrazione ha lo scopo di «spiegare» il contenuto delle «voci di bilancio», indicando le modalità di svolgimento dei principali processi oggetto di osservazione per l'ottenimento dei valori di sintesi, illustrando la composizione dei valori in termini di quantità fisiche e di prezzi. È necessario che l'organo di amministrazione «illustri», anche, i criteri di valutazione adottati per la determinazione dei valori di fine periodo, fornendo previsioni circa la probabile «evoluzione» dei processi. Saranno, tipicamente, evidenziati i criteri dell'attribuzione dei valori di rimanenza, i criteri per la determinazione delle quote di ammortamento (cioè per la costruzione dei piani di ammortamento) nonché degli altri valori congetturati e stimati; risulta, inoltre, necessaria l'indicazione dei fatti, avvenuti dopo la chiusura del periodo amministrativo, la cui conoscenza può mutare l'apprezzamento stesso dei dati di bilancio. Questi elementi informativi non possono essere presentati che dagli amministratori, in un allegato esplicativo e/o in una loro relazione esplicativa al bilancio;

2) *gli allegati di certificazione*: in molte imprese, tipicamente quelle costituite in forma di società di capitali, sono previsti organi di controllo i quali, durante il periodo amministrativo, tra gli altri compiti, hanno anche quello di «riscontrare» l'esattezza e la «proprietà» delle annotazioni effettuate nel processo di rilevazione di contabilità generale, nonché quello di «assicurare» sia la rispondenza dei valori di bilancio alla documentazione contabile ed alle annotazioni sui libri e registri obbligatori, sia sul parallelismo tra valori di bilancio e valori di inventario. A fine anno devono redigere una relazione che «certifichi» la rispondenza tra i valori della contabilità generale, cioè i valori di conti di mastro con quelli riportati in bilancio. Le aziende hanno, sovente, la convenienza — a volte l'obbligo — di fare certificare i loro bilanci da istituti riconosciuti idonei allo scopo: le società di revisione e di certificazione che svolgono, quindi, un auditing esterno. Gli auditors esterni, solitamente, redigono una relazione che si accompagna al bilancio d'esercizio;

3) *gli allegati di elaborazione del bilancio contabile*: al bilancio contabile vengono, spesso, allegati prospetti contenenti elaborazioni dei dati di quel bilancio. Essi possono comprendere elaborazioni della specie più varia: dai semplici confronti tra valori di due bilanci consecutivi, ai raffronti tra valori di una serie di bilanci, estesa per un periodo ampio di tempo: tre, cinque, dieci anni. Pro-

spetti più complessi sono quelli strutturati per attuare ed esporre elaborazioni sistematiche dei dati dell'intero bilancio: ad esempio, per determinare i flussi di capitale di funzionamento (esposti nei fund flow statements), quelli di capitale circolante (esposti nei current flows statements) e di risorse monetarie (esposti nei cash flow statements); o per presentare conti economici e patrimoniali riclassificati anche in forma scalare; o, ancora, per presentare, già calcolati, alcuni «indici» significativi atti a caratterizzare la gestione (sotto forma di valori medi, di rapporti, confronti e così via). Gli allegati di elaborazione possono, altresì, contenere indicazioni di analisi di alcuni valori sintetici di bilancio, quali, ad esempio: macchinari distinti per anno di acquisto, finanziamenti passivi analizzati per durata residua; negoziazioni di valori mobiliari e di divise e così via;


4) *gli allegati obbligatori*: sono costituiti da quei prospetti obbligatori, contenenti meramente «dimostrazioni» di dati che il diritto positivo di alcuni paesi impone di allegare al bilancio, considerandoli parte integrante di questo. Spesso, tali prospetti sono specie particolare di quelli di certificazione, in quanto costituiscono la base per «fare fede» di dati valori presentati o di criteri di valutazione applicati.

L'insieme di tutti i prospetti e delle relazioni presentate a fine periodo a corredo del bilancio, inteso in senso meramente tecnico, forma il bilancio in senso aziendale o completo. Esso solo ha, veramente, funzione di informazione in quanto tramite la lettura sistematica delle relazioni al bilancio, dei prospetti di certificazione, dei prospetti di elaborazione, e così via, è possibile, ai «terzi» — cioè a tutti coloro che sono interessati a conoscenze circa la gestione delle aziende, pur non partecipando direttamente alla gestione medesima — ottenere le informazioni di cui necessitano.

7. Il bilancio quale strumento di informazione

La terza definizione proposta al par. 2 (definizione funzionale) è importante in quanto considera il bilancio d'esercizio non più come il semplice risultato di una procedura di rilevazione — *la contabilità generale* — bensì quale *documento amministrativo autonomo* che trae i suoi dati dalla contabilità generale ma li espone nei più efficaci schemi, eventualmente elaborandoli, per offrire ai soggetti «terzi», rispetto all'imprenditore, i dati sui quali trarre conoscenze circa la gestione svolta e, ove possibile, circa il prevedibile evolversi della medesima.

Il bilancio non è più, dunque, semplicemente, l'output della contabilità generale ma costituisce lo strumento fondamentale di informazione circa la gestione svolta nel periodo amministrativo, l'unico documento, in effetti, dal quale i terzi possa-



no avere informazioni sulla dinamica (andamento) della gestione e sugli «affari» della società in termini di costi, ricavi, investimenti.

Un «bilancio» è tale solo se può svolgere la funzione informativa; solo se può adeguatamente rappresentare la gestione; solo se può costituire di essa *modello* adeguato.

L'adeguatezza dell'informazione circa la realtà aziendale offerta dal bilancio può essere apprezzata solo se:

- a) si concorda su quale sia la «realtà» aziendale da rappresentare nel bilancio d'esercizio;
- b) si concorda sulle finalità conoscitive che tramite il bilancio si vogliono conseguire (definizione teleologica).

Il punto a) sarà sviluppato nel prossimo paragrafo; il b) sarà oggetto di discussione al par. 9.

8. L'osservazione della «realtà» da rappresentare: «sostanza» e «forma»

Il bilancio, come si è osservato in precedenza, espone la composizione del sistema dei valori «prodotti» dalla gestione.

È, perciò, il riflesso di una «realtà» operativa aziendale che si traduce nei valori economico-reddituali, finanziari e patrimoniali.

La gestione (a seconda dell'ottica osservativa nella quale viene riguardata) sviluppa investimenti e disinvestimenti, attinge e rimborsa finanziamenti, acquisisce beni a patrimonio e sviluppa processi produttivi di ricavi che si alimentano con i costi d'esercizio.

Da questa complessa attività, ordinata in processi produttivi, promanano i «valori» accolti nel bilancio; di tale complessa attività il bilancio deve — appunto — «dare» informazione.

L'attività aziendale può essere osservata, però, secondo «sostanza» o secondo «forma».

La gestione si sviluppa sulla base del calcolo economico e questo, normalmente, considera gli aspetti «sostanziali» delle operazioni che devono essere poste in essere: vale a dire il «valore» dei fattori impiegati o impiegabili nei processi produttivi e quello delle produzioni ottenute tenendo conto dell'esigenza di ripetere indefinitamente i processi produttivi e di ampliarne le dimensioni.

La «realtà» gestionale, di investimento, finanziamento e produzione economica, tuttavia, «appare» nel bilancio filtrata attraverso il processo di contabilità generale preposto alla raccolta cronologica e sistematica dei valori delle singole operazioni.

Normalmente la contabilità si sviluppa secondo principi che privilegiano la «forma» rispetto alla «sostanza»; tra i molti, giova ricordare i seguenti:

- a) annotare i valori delle sole «transazioni» documentate; le rilevazioni devono trovare fondamento su documenti formali che «giustificano» i valori;

- b) i valori economici che sorgono nelle transazioni sono misurati da debiti e da crediti commerciali: un fattore produttivo o una produzione riceve un valore derivato dalla forma giuridica della «transazione» in quanto da essa dipende la dimensione e la natura del debito o del credito;

- c) un fattore diventa un investimento da rilevare a reddito o a patrimonio solo se acquisito giuridicamente dall'impresa che ne può disporre a titolo di proprietà;

- d) la cessione di una produzione o di un'attività a patrimonio si qualifica quale disinvestimento solo se l'impresa perde giuridicamente la proprietà del bene ceduto;

- e) nessun credito o debito sorge a seguito di semplice stipulazione di contratti; i crediti ed i debiti si rilevano contabilmente quando è avvenuta la prestazione reale del contratto (debiti e crediti di regolamento); i contratti non costituiscono titolo per la rilevazione di costi o di ricavi; solo le «fatture» (e gli altri documenti che assolvono funzione di comprovare l'avvenuta esecuzione del contratto) sono ritenute idonee all'annotazione dei crediti e dei derivati ricavi o dei debiti e dei derivati costi.


La contabilità generale non considera, però, i valori che «entrano» nel calcolo economico bensì quelli che derivano dalla documentazione delle transazioni; se quello si sviluppa secondo sostanza e questa secondo forma può prodursi un divario anche rilevante tra il sistema dei valori «sostanziale», strutturato nel calcolo economico e quello «formale» rappresentato nella contabilità.

Per giudicare se il bilancio svolga la funzione informativa per la quale è preordinato, occorre, perciò, preliminarmente, decidere di quale dei due sistemi di valori — quello secondo sostanza o quello secondo forma — esso debba «dare» informazione.

9. Finalità del bilancio d'esercizio: l'apprezzamento della gestione

Per giudicare l'efficacia della funzione informativa (e per apprezzare le diverse soluzioni al problema della corretta contabilizzazione e rappresentazione delle operazioni di gestione) è necessario avere presente, oltre che la «realtà» rappresentata, anche la *finalità* informativa del bilancio d'esercizio, inteso quale documento amministrativo autonomo; occorre cioè esaminare la definizione teleologica proposta al paragrafo 2.

Si è affermato che il bilancio ha la funzione di informare i terzi circa la gestione svolta; ricercare le finalità del bilancio di esercizio significa specificare le «ragioni» per le quali i «terzi» devono ricevere dall'imprenditore le informazioni circa la gestione dell'impresa o, in altri termini, individuare gli obiettivi conoscitivi che il bilancio deve soddisfare.



Bilancio

Due sembrano essere le finalità riconoscibili al bilancio d'esercizio:

- 1) la finalità di *rendiconto*
- 2) la finalità di *rappresentazione* per l'apprezzamento.

Nella prima accezione il bilancio costituisce il documento tramite il quale l'amministratore quale soggetto preposto alla gestione di patrimoni altrui, «rende conto» dell'amministrazione svolta.

Quel documento — denominato «rendiconto» — è tipicamente inteso quale bilancio «della» entità giuridica (società) più che della gestione dell'impresa gestita da quella entità; è un fatto «interno» alla società (entità); i terzi sono, tipicamente, i soci e, in subordine, gli eventuali creditori sociali.

In questa visione della finalità del bilancio d'esercizio, emerge la preminenza della funzione informativa sul patrimonio rispetto a quella sul reddito; quest'ultima può essere sufficientemente assolta da un rendiconto dei profitti e delle perdite sui singoli cespiti in grado di offrire una visione puntuale della gestione «del patrimonio» più che «dell'impresa».

La logica patrimoniale di sviluppo della contabilità generale appare appropriata.

La funzione di rendiconto impone, correlatamente, che la contabilità generale sia strutturata in guisa di offrire sempre formale giustificazione dei valori rappresentati nel bilancio-rendiconto. Il processo di rilevazione si sviluppa, perciò, secondo «forma» più che secondo «sostanza».

Tutti i costi e tutti i ricavi devono trovare un supporto documentale, al pari dei movimenti monetari. Tutti i «beni» patrimoniali devono essere acquisiti definitivamente nella sfera giuridica dell'impresa.

Il bilancio rende conto dei profitti, delle perdite e del patrimonio così come appaiono fedelmente derivati da negozi giuridici formalmente riconosciuti dall'ordinamento civilistico.

Il bilancio-rendiconto informa principalmente dello stato della ricchezza-patrimonio d'impresa disponibile quale garanzia per le obbligazioni dell'impresa e, in ogni caso, spettante ai portatori del capitale proprio.

Con l'ampliarsi del numero e delle dimensioni delle imprese, con l'accentuarsi della complessità della gestione, che coinvolge interessi di sempre più vasti strati sociali, diventa preminente la finalità di rappresentazione; il bilancio non può più essere solo un fedele rendiconto degli affari gestiti dall'amministratore con il (sul) patrimonio altrui ma deve trasformarsi in un modello atto ad offrire una corretta e chiara «rappresentazione» della gestione onde consentire a «tutti», non solo ai soci, un adeguato giudizio, un oculato apprezzamento dell'attività dell'impresa.

Più che quella di rendiconto diventa preminente la funzione di informazione per l'«apprezzamento».

Assume, allora, rilievo, la quarta definizione, proposta al par. 2 (definizione teleologica), secondo la quale il bilancio d'esercizio, per essere considerato tale, *deve* consentire un apprezzamento corretto, non fallace, non ingannevole, della dinamica della gestione sia relativa al periodo decorso, sia, nei termini possibili, di quella futura; deve consentire un giudizio sugli «affari» della società, sulla sicurezza degli investimenti e sullo stato dei finanziamenti.

Ma un apprezzamento non fallace della gestione è possibile solo se il bilancio rappresenta «sostanzialmente» i valori della gestione; cioè se rappresenta un sistema di valori analogo a quello sviluppato nella composizione del calcolo economico; solo se esso rappresenta «tutti» gli investimenti e «tutti» i finanziamenti posti in essere dal soggetto operativo aziendale esponendo di essi un valore secondo «sostanza» più che secondo «forma».

In questo senso, allora, il bilancio dovrebbe tendere ad evidenziare il sistema «sostanziale» dei valori della gestione, secondo calcolo economico sviluppato dal soggetto operativo dal quale hanno trovato supporto i processi produttivi.

Se la funzione riconosciuta al bilancio, dunque, fosse quella di rendiconto, potrebbe essere adeguata una rappresentazione fedele del sistema dei valori che si sono prodotti secondo forma.

Se la funzione attribuita a quel documento fosse, invece, quella di rappresentazione, allora il bilancio dovrebbe «dare» una rappresentazione adeguata degli investimenti, dei finanziamenti e del risultato economico con un sistema di valori tendente a coincidere con quello sviluppato dal calcolo economico.

10. Funzioni e finalità del bilancio secondo il Codice Civile


Dopo i sintetici richiami di metodo può essere utile ricercare le funzioni e le finalità assegnate al bilancio di esercizio nel nostro ordinamento civilistico, nella quarta direttiva CEE e nell'ambito dei principi contabili.

Risulta evidente — e, in ogni caso, induttivamente dimostrabile — che il nostro ordinamento civilistico in tema di bilancio è improntato alla logica patrimonialistica ed assegna a quel documento precipua finalità di rendiconto.

Osserviamo, innanzitutto, che il bilancio è esplicitamente prescritto per le società di capitali e la sua redazione è demandata all'amministratore, in quanto gestore del patrimonio sociale, con giudizio finale dell'assemblea in sede di approvazione (art. 2423) previo controllo finale del collegio sindacale (ove previsto).

Solo nelle società di capitali il bilancio deve essere pubblicato (art. 2435).

Le delibere di approvazione del bilancio possono essere impugnate dai soci, oltre che dagli am-



ministratori e dai sindaci (art. 2377); l'azione di nullità può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse (art. 1421) ma, in genere, difficilmente soggetti diversi dai soci possono dimostrare di avere un interesse alla «verità» dell'informazione tale da fare accertare vizi del bilancio — cioè del rendiconto — e dichiarare la nullità della delibera di approvazione di quel documento.

Per l'imprenditore commerciale individuale o per le società di persone il bilancio è un fatto interno con finalità di accertamento, non di informazione generalizzata; deve essere annotato sul registro inventari (art. 2217) ma non deve essere reso pubblico. Nel nostro ordinamento civilistico attuale al bilancio non sembra, di conseguenza, assegnata finalità di rappresentazione della gestione dell'impresa ma, semplicemente, quella di rendiconto degli amministratori ai soci delle società di capitali al fine di accertare l'utile realizzato e, in quanto tale, distribuibile (art. 2433).

Occorre, in secondo luogo, ricordare che, anteriormente alla Legge 7 giugno 1974 n. 216, era data preminenza alla rappresentazione del patrimonio della società; l'unico conto per il quale si dettava il contenuto era, infatti, lo stato patrimoniale (art. 2424) anche se era prescritta, quasi in via subordinata, la redazione sia del conto profitti e perdite sia, a corredo, della relazione degli amministratori sull'andamento della gestione sociale.

Solo dopo il 1974 è stato previsto il contenuto di questi due ultimi documenti (art. 2425 bis e 2429 bis).

Osserviamo, inoltre, che la logica patrimoniale si palesa in tutta evidenza dalla imposizione da parte del legislatore civilistico di criteri di valutazione (art. 2425) intesi non quali strumenti per realizzare la corretta competenza economica, cioè la correlazione tra flussi di ricavi e di costi d'esercizio, bensì quali mezzi per una «oggettiva» e «prudenziale» valutazione degli elementi del patrimonio sociale.

Logica patrimoniale, dunque, e finalità precipua di rendiconto sembrano avere ispirato il nostro ordinamento civilistico in tema di bilancio (altri numerosi articoli del Codice Civile confermano questa conclusione).

Non sembrano avere mutato l'impostazione patrimonialistica le variazioni introdotte con la già ricordata Legge 216/74. Se lo schema di conto profitti e perdite è di chiara derivazione reddituale, esso, però, accanto a costi ed a ricavi, accoglie pur sempre i «proventi» e le plus e le minusvalenze, tipici valori di mutazioni patrimoniali nette.

La legge 216/74, tuttavia, segna una tappa importante in quanto modifica, almeno parzialmente ed indirettamente, le finalità del bilancio al quale è riconosciuta una inequivocabile funzione di rappresentazione, almeno per quanto concerne il bilancio delle società con azioni quotate.

All'art. 1/3 della citata Legge, si assegna, infatti, alla CONSOB, oltre che il potere di prescrivere la

redazione di bilanci consolidati, quello di «disporre, sentiti gli amministratori, che da parte di società o enti di cui alla lettera a) (società o enti commerciali con azioni quotate in Borsa), siano resi pubblici, nei modi e nei termini da essa stabiliti, dati e notizie necessari per l'informazione del pubblico in aggiunta a quelli risultanti dal bilancio...».

Il bilancio non è più, dunque, considerato un «fatto interno»; deve essere documento in grado di offrire ai terzi informazioni circa la gestione svolta, in termini di struttura e situazione finanziaria e di struttura del risultato economico.

11. Segue: la IV Direttiva CEE ed i principi contabili

La IV direttiva CEE, all'art. 2, conferma questa moderna visione delle funzioni del bilancio, imponendogli l'obiettivo di «dare» il quadro fedele (2).

Le due funzioni, di rendiconto e di rappresentazione, sono egualmente considerate nell'ambito dei principi contabili generali dei Dottori Commercialisti, ove, nel Documento n. 1, *Bilancio di esercizio, finalità e postulati* (Giuffrè, Milano, 1977) si legge:

La Commissione dopo aver esaminato la legislazione italiana vigente, la dottrina ragionieristica dominante e considerate la prassi internazionale e la proposta di quarta direttiva della CEE.

Raccomanda

1) *Di considerare il bilancio d'esercizio come un insieme unitario ed organico di documenti.*

2) *Di considerare il bilancio d'esercizio delle imprese mercantili ed industriali, esclusa la problematica delle partecipazioni in altre imprese, affinché esso possa assolvere la sua funzione informativa della situazione patrimoniale-finanziaria dell'impresa in funzionamento, del risultato economico conseguito nell'esercizio e dei suoi componenti positivi e negativi di reddito, secondo i principi contabili di rappresentazione dei dati di bilancio che la Commissione considera allo stato attuale corretti, composto dai seguenti documenti (indicati nei paragrafi precedenti):*

— *documenti di base: stato patrimoniale e conto economico secondo gli schemi desumibili dal Codice civile e note al bilancio;*

— *prospetti supplementari ritenuti indispensabili dalla Commissione;*

— *prospetti di riclassificazione (o riesposizione) dello stato patrimoniale e del conto economico secondo i principi enunciati dalla Commissione. Tali prospetti sono transitori e dovranno essere preparati finché non si avrà una nuova formulazione degli schemi di stato patrimoniale e di conto profitti e perdite ex artt. 2424 e 2425 bis, tale da consenti-*

(2) Si veda: il quadro fedele: un obiettivo di bilancio, pubblicato sul n. 2 di C&B.

B

Bilancio

re (anche per recepire le direttive comunitarie) di ovviare alle carenze riscontrate;

— prospetto delle variazioni avvenute nei conti di patrimonio netto;

— rendiconto finanziario.

L'IASC (International Accounting Standard Committee), costituita nel giugno del 1973, cui partecipa anche il nostro Paese (3), nell'IAS (International Accounting Standard) n.1, *Pubblicità delle politiche contabili*, evidenzia la funzione informativa e di rappresentazione del bilancio d'esercizio, là ove afferma:

«Il bilancio fornisce informazioni destinate a molteplici utilizzatori, quali azionisti e creditori (attuali e potenziali) e lavoratori dipendenti. Altre importanti categorie di utilizzatori sono rappresentate da fornitori, clienti, organizzazioni sindacali, analisti finanziari, statistici, economisti, come pure dagli organi fiscali ed amministrativi.

Gli utilizzatori hanno bisogno del bilancio in quanto esso fornisce le informazioni necessarie, fra gli altri fini, per fare valutazioni e prendere decisioni di natura economica. Essi non possono emettere responsabili apprezzamenti in queste materie se i bilanci non indicano chiaramente le più importanti politiche contabili che sono state adottate nella preparazione degli stessi.

L'IAS n. 5 riprende le precedenti norme e stabilisce che:

Determinate indicazioni minime sono elencate nel presente principio contabile. Le indicazioni possono essere ampliate sulla base delle esigenze di una informazione più dettagliata richiesta da altri principi contabili che trattano specifici argomenti contabili.

Il bilancio è necessario, fra gli altri fini, per effettuare valutazioni e prendere decisioni finanziarie. Gli utilizzatori non possono emettere giudizi fondati se i bilanci non sono chiari e comprensibili. Le informazioni richieste a tali fini andranno spesso al di là dei contenuti minimi previsti dalle leggi locali o dalle autorità amministrative.

12. Bilancio secondo «forma»

Analizzate le finalità del bilancio d'esercizio è possibile, ora, riprendere le argomentazioni iniziate al par. 8 per cercare di chiarire se — ed in quali termini — sia possibile attualmente, nel nostro sistema di diritto positivo, redigere il bilancio secondo «sostanza» piuttosto che secondo «forma».

Come osservato al par. 10, l'attuale disciplina civilistica di bilancio si ispira alla logica patrimoniale; avendo assegnato al bilancio la funzione preminente di rendiconto, il nostro ordinamento ci-

vilistico non poteva che prescegliere la rappresentazione dei valori secondo «forma» anziché secondo «sostanza» delle operazioni da annotare.

Questa modalità di annotazione, benché non esplicitamente enunciata nel codice civile del '42, traspare in numerosi contesti e, in special modo, dalla inderogabilità dei criteri di valutazione degli «elementi dell'attivo» di cui all'art. 2425 e seguenti del codice civile.

In particolare è di interesse il criterio che impone di valutare le attività — cioè gli investimenti — solo se per esse vi è stato il pagamento di un prezzo o un costo di produzione (art. 2425 n. 1), n. 3) e art. 2427).

Le attività possono perciò essere accolte nel Dare dello Stato Patrimoniale solo se acquisite con contratto di compravendita (o con permuta) o tramite conferimento.

Qualunque altra forma di acquisizione sembra atta a produrre solo valori di esercizio da accogliersi tra i componenti negativi nel conto Profitti e Perdite.

Da qui la necessità, ad esempio, di seguire il metodo Patrimoniale di iscrizione del leasing in bilancio in presenza di un gruppo di imprese.

13. Derghe per «speciali ragioni»


L'ultimo comma dell'art. 2425 ammette, però, la possibilità di derogare ai criteri di valutazione previsti nei commi precedenti di quell'articolo ma solo se sussistono «speciali ragioni» ed a condizione che tali speciali ragioni siano dichiarate e, quel che più conta, giustificate alla assemblea.

La dottrina ha ampiamente discusso sull'interpretazione dell'ultimo comma dell'art. 2425 e sulle possibilità di deroghe per speciali ragioni ponendo, però, soprattutto, l'accento sul problema se fosse ammissibile ed a quali condizioni rivalutare economicamente o monetariamente i beni patrimoniali.

L'inderogabilità dei criteri di valutazione si giustificava sia con la funzione di rendiconto del bilancio sia con la visione patrimonialistica dell'impresa che si traduceva nell'esigenza di non presentare in bilancio un patrimonio sopravvalutato, per non «trarre in inganno» i creditori ed i terzi sulla capacità dell'impresa di fare fronte alle proprie obbligazioni sociali con le attività patrimoniali (in tale ottica si giustificano i criteri di accantonamento delle riserve (art. 2428), il divieto di acquisto di azioni proprie se non con utili netti (art. 2357), la revisione della stima dei conferimenti in natura (art. 2343), la riduzione del capitale per perdite (art. 2446), i limiti alla emissione di obbligazioni (art. 2410) e così via).

Non è stato quasi mai affrontato esplicitamente il problema se la deroga ai criteri di valutazione fosse ammissibile per il solo fatto che l'applicazione di quei criteri desse un'«immagine» non «fede-

(3) Si veda: I vincoli al bilancio d'esercizio, pubblicato sul n. 2 di C&B, pag. 10.



le» del patrimonio di impresa, sia quantitativamente — ove fosse sottovalutato rispetto a valori correnti o di mercato o anche solo di realizzo — sia qualitativamente, ove esso non riflettesse la «reale» composizione del patrimonio, secondo sostanza, ma ne offrisse una «formale» rappresentazione.

Questo problema è sempre stato affrontato limitatamente alla perdita di significatività dei valori di bilancio, valutati al costo, in presenza di inflazione ed è stato risolto nel senso della impossibilità di non considerare il processo inflattivo quale «speciale ragione» per la rivalutazione.

Il bilancio, pur venendo meno la significatività «sostanziale» quali-quantitativa dei valori economici, doveva mantenersi quale strumento di rappresentazione «formale»; il principio del costo o del minore tra il costo e il mercato rimanevano cardini dell'intero sistema di valutazione e, di riflesso, di rappresentazione dei valori di patrimonio.

Le finalità di rappresentazione per l'apprezzamento, anche qualitativo sono, perciò, sempre state ritenute subordinate a quelle di rendiconto per la tutela dei soci «amministrati» e dei creditori della società.

14. L'art. 9 della Visentini bis

Ci si chiede se tale posizione possa avere subito una modificazione in virtù dell'art. 9 della legge 19 marzo 1983 n. 72 nel quale si offre l'interpretazione dell'ultimo comma dell'art. 2425 del codice civile. La deroga per «speciali ragioni», secondo il legislatore della 72/83, è da intendersi «... nel senso che può derogarsi ai criteri di valutazione dettati dalla legge, quando l'applicazione di tali criteri contrasta con l'esigenza che il bilancio e la relazione diano un quadro fedele della situazione patrimoniale, di quella finanziaria, nonché del risultato economico della società...».

L'art. 9 della legge 72/83, che chiaramente si richiama all'art. 2 della IV Direttiva, non ha dissipato i dubbi interpretativi dell'ultimo comma dell'art. 2425; fa sorgere, anzi, notevoli perplessità per la struttura stessa del disposto che lascia — è vero — la possibilità di deroga ai criteri di valutazione ma sembra avere mantenuto il vincolo di inderogabilità se non per «speciali ragioni»; solo che le «speciali ragioni», sembra dire il legislatore, possono essere anche motivate dall'esigenza di perseguire l'obiettivo informativo del bilancio: «fornire un quadro» fedele della situazione patrimoniale, finanziaria, e del risultato economico della società.

15. Bilancio secondo «sostanza»

Con la sua interpretazione autentica sembra, dunque che, ove ricorrano speciali ragioni di significatività del bilancio, il legislatore abbia am-

messo la possibilità di abbandonare la mera rappresentazione secondo «forma» per quella secondo «sostanza», sempre che gli amministratori riescano a giustificare le deroghe all'assemblea.

La possibilità di deroga alle valutazioni per il «quadro fedele» non dovrebbe più solo intendersi nel senso di deroga «quantitativa» ma anche di specie qualitativa per il conseguimento dell'obiettivo del «quadro fedele»; non sembra, cioè solo ammissibile una rivalutazione o una svalutazione degli «elementi dell'attivo» per mutare l'entità del reddito e del patrimonio netto ma anche una diversa esposizione e riclassificazione dei componenti reddituali e patrimoniali per aumentare la significatività del patrimonio e del risultato economico.

L'esigenza di dare l'informazione corretta della situazione patrimoniale, di quella finanziaria e del risultato economico secondo «sostanza» anziché secondo «forma» costituisce «speciale ragione» per abbandonare il criterio di iscrizione delle attività solo se vi è uno specifico costo di acquisto e delle passività finanziarie solo se vi è un contratto di finanziamento?

A mio giudizio la risposta potrebbe essere affermativa ma la risposta definitiva potrà essere solo data dalla prassi e dalla giurisprudenza; ciò fino a quando il legislatore, armonizzando l'ordinamento civilistico alla luce della IV direttiva, non esplicherà (se lo farà) il criterio da seguire per la rappresentazione delle attività e delle passività, dei costi e dei ricavi.

16. L'IAS n. 1

Ricordiamo, ancora, che il D.P.R. 29 marzo 1975 n. 36 prescrive, all'art. 4, che le società di revisione, per rilasciare certificazione, verifichino la rispondenza delle annotazioni dei fatti di gestione a «corretti principi contabili» e che la CONSOB, in virtù dei poteri che le sono stati conferiti dalla legge 216/74, con delibera 8 aprile 1982 n. 1097, pone quale punto di riferimento per le imprese quotate in borsa e per la società di revisione — ai fini della formazione e della revisione del bilancio — i principi del CNDC e, ove mancanti o carenti, quelli dell'IASC «... quando non in contrasto con l'ordinamento vigente».

Il principio contabile n. 1 della CNDC non contiene indicazioni esplicite sulla preferenza circa la rilevazione dei fatti gestionali secondo «sostanza» o secondo forma.

Occorre, però, osservare che il CNDC nel suo Documento n. 1) riconosce quale principio fondamentale quello della competenza che, secondo questo documento, ricomprenderebbe in sé quello della correlazione.

Per il principio di competenza i ricavi (e, per converso, i costi) sono «riconosciuti» e rilevabili solo quando si sia verificato il passaggio del titolo di proprietà.

B

Bilancio

Si tenga conto, inoltre, che è riconosciuto il principio del costo e, nel suo ambito è esplicitato che «... I componenti del capitale costituiscono «costi anticipati» la cui utilità resa al processo di trasformazione economica è misurata attraverso un sistema di valutazioni successive...».

Da queste osservazioni sembra emerga la «preferenza» per la rilevazione secondo «forma» anziché secondo «sostanza» delle operazioni di gestione.

Esplicitamente contrapposta è invece la posizio-

ne dell'IASC che nell'IAS n. 1, dopo avere indicato i principi fondamentali di *continuità della gestione, di sostanza e di competenza*, afferma che nella scelta di una data politica contabile occorre tenere conto di tre «considerazioni»: *prudenza, rilevanza, e preminenza della sostanza sulla forma*.

Quest'ultima «considerazione» è così espressa «*Le operazioni e gli altri accadimenti devono essere contabilizzati e presentati tenendo conto della loro natura sostanziale e non soltanto della loro forma giuridica*».

NEL PROSSIMO NUMERO

IL BILANCIO D'ESERCIZIO (SECONDA PARTE). Da modello della gestione a strumento di apprezzamento.

Dopo avere discusso sulle funzioni e sulle finalità del bilancio d'esercizio — pervenendo alla conclusione che questo documento ha funzione informativa per finalità di apprezzamento — l'Autore dimostra in quali termini il bilancio di esercizio possa essere considerato modello della gestione e, di conseguenza, in quali forme possa essere impiegato per l'apprezzamento della gestione.

NEL PROSSIMI NUMERI

IL BILANCIO D'ESERCIZIO (TERZA PARTE). Bilancio e calcolo economico.

IN BREVE

L'obbligo del bilancio in caso di inattività della società

Riportiamo questa chiara sentenza della Cassazione con la quale si ribadisce l'obbligo del bilancio anche se la società non ha operato.

Cassazione, Sez. penale, 30 ottobre 1969 - Imp. Bechelli.

«Ed invero il pretore, oltre a trascurare la rilevante circostanza che il Bechelli avrebbe dovuto, in ogni caso, rispondere all'omesso deposito del bilancio per il primo anno, rispetto al quale non sono contestate la validità della sua carica e l'esistenza della società, trattandosi di reato permanente, la cui consumazione cessa con l'adempimento tardivo dell'obbligo o con la estinzione della società, ha inesattamente ritenuto, nella specie, l'avvenuta estinzione della detta società, la quale per la non ancora verificatasi sua liquidazione, poteva, invece, considerarsi soltanto in stato di scioglimento ed immune da ogni responsabilità il Bechelli, per la scadenza del suo anno di carica e per la mancata sua rielezione, laddove questi continuava ad essere responsabile degli

obblighi comuni alla rivestita carica, non essendo stato ancora ricostituito il consiglio di amministrazione. Né è dato sostenere che l'obbligo di deposito dei bilanci sarebbe venuto meno a causa della inattività sociale de «La Toscano Edile», in quanto questa Corte suprema ha statuito che la redazione del bilancio e la correlativa sua pubblicazione, previste dall'art. 2435 Codice civile, con la penale, sanzione comminata dall'art. 2626 stesso Codice, non sono condizionate all'effettiva attività sociale, dacché le operazioni della società devono essere sempre portate, nei modi suddetti, che costituiscano un indispensabile vero strumento di garanzia, a conoscenza dei terzi interessati, anche se siano state negative.

Pertanto l'impugnata sentenza dev'essere annullata per violazione di legge, con rinvio, pel riesame, ad altro pretore del circondario, che si uniformerà ai principi sopra enunciati.